

R.G.P.U. n. 308-1/2023

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati

Presidente relatore

Giudice

Giudice

Riunito in camera di consiglio in data 24 gennaio 2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso dall'arch.

il
rappresentato e difeso, giusta procura alle
liti in atti, con

presso il cui studio ha eletto domicilio, anche
digitale, c al cui numero di e indirizzo pec

ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di rito;

CONCLUSIONI

Il sig. , come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, chiede che l'Ill.mo
Giudice adito, Voglia: "...

DICHLARARE aperta con sentenza ex art. 270, comma 1, C.C.I. la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 270
C.C.I.I.;

- **NOMINARE** un liquidatore, confermando, ove possibile, l'OCC di cui all'articolo 269 C.C.I.I.;

- **DISPORRE** che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere
acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- **STABILIRE** idonea pubblicità alla domanda e alla sentenza;

- **ORDINARE** l'eventuale trascrizione della sentenza a cura del liquidatore;

- **FISSARE** i limiti di cui all'art. 268, lett. b), C.C.I.I. nella somma ritenuta di giustizia o secondo equità;

- **DICHLARARE** sottratti dalla liquidazione i beni mobili del Debitore rientranti nell'elenco di cui all'art 514 c.p.c.;



- **SOSPENDERE** con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo del codice civile.

Si chiede, sin d'ora, l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione per i debiti del Ricorrente, oggetto della presente proposta.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 21 dicembre 2023 il ricorrente, coniugato in seconde nozze (dai documenti depositati non si evince il regime patrimoniale della famiglia e, pertanto, si presume in regime di comunione legale), ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata, atteso l'oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che non ha consentito e non consente, tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze pattuite come da definizione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 del CCII.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII, atteso che, dal ricorso e dalla relazione del Gestore, emerge che il presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale del debitore, è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poiché il ricorrente risiede in comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

L'adeguatezza delle produzioni documentali e della relazione del Gestore

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

La soluzione delle situazioni di crisi e sovraindebitamento, per volontà del legislatore, è stata affidata ad un corpo unico di norme, denominato, significativamente, Codice della Crisi e del sovraindebitamento, imponendo così l'applicazione sistematica e non parcellizzata dei singoli "quadri" e delle singole norme ad esse specificatamente dedicate.

Nel rinnovato contesto normativo, portata fondamentale va attribuita ai principali generali, tra i quali spicca il dovere di buona fede e correttezza espresso dall'art. 4 che impone al debitore "... di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate anche nella composizione negoziata e allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto".

Componente imprescindibile del dovere di correttezza è quello di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma *bis*) in tempi rispettosi della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).

Tale premessa, implica che anche l'individuazione del corredo documentale minimo non può limitarsi a quello restrittivamente indicato dagli artt. 268 e 269 CCII, per la verifica dei presupposti¹, ma, deve coordinarsi con l'obbligo di completa "disclosure" imposto dal citato art. 4 CCII

¹ Ricorrere del sovraindebitamento – esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza – esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi



L'obbligo di trasparenza e cooperazione onera, dunque, anche gli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile all'adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.

In conclusione, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore **persona fisica non esercente attività di impresa**, essendo i debiti maturati sia in seno all'attività professionale di archetto svolta sia personale, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, accompagnate dalla produzione ovvero attestata disamina degli estratti dei conti correnti bancari e/o postali degli ultimi cinque anni, anche in funzione delle valutazioni spettanti al liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi o, quantomeno, l'esito della richiesta effettuata dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
- 7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del G.D. del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII;

Il debitore e il Gestore della Crisi nominato hanno depositato ovvero illustrato nel corpo del ricorso e della relazione tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'esame nel merito della domanda.

La relazione del Gestore dà atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti (cfr. p. 21), delle visure pra e delle richieste di informazioni presso l'ufficio esecuzioni immobiliari, nonché dei chiarimenti richiesti in ordine ad alcune movimentazioni rinvenute dagli estratti conto. La relazione è dunque adeguatamente motivata e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII.

In particolare, sono state prodotte le richieste effettuate ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice e le circolarizzazioni eseguite.

I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata, il ricorrente è attualmente pensionato con un reddito lordo come da tabella che segue

Anni	Reddito lordo Arch.	Totale reddito familiare lordo
2020 (anno imposta 2019)	34.947,00	
2021 (anno imposta 2020)	35.439,00	
2022 (anno imposta 2021)	34.010,00	

e un reddito netto mensile di circa € 2.050,00 (a quale allo stato va decurtato l'importo di € 490,00 a favore di a seguito di un finanziamento garantito dalla cessione del quinto della pensione).

Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza atteso che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del proprio patrimonio, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari in considerazione dell'ingente debito maturato e dall'assenza di beni immobili e di beni mobili registrati e dell'inesistenza di crediti diversi da quelli futuri per reddito da pensione, il quale, nello, scenario alternativo dell'esecuzione individuale non garantirebbe comunque un integrale soddisfacimento dei creditori, inoltre si evidenziano ingenti crediti vantati dal debitore in procedura ancora in corso per un ammontare di € 568.801,66 e precisamente:

- 1) credito professionale di € 299.031,43 verso via
come da atto di precetto e giustificativi prodotti (doc. n. 36);
- 2) credito professionale di € 47.142,50 verso
come da documentazione prodotta (doc. n. 37);
- 3) credito professionale di € 14.000,00 verso
come da giustificativi prodotti (doc. n. 38);
- 4) insinuazione al passivo del Fallimento Trib. Monza in
liquidazione per un importo ammesso di € 64.128,00 a titolo di credito professionale privilegiato (doc. n. 40);
- 5) insinuazione al passivo del Fallimento Trib. Monza :
in liquidazione per un importo ammesso di € 21.376,60 a titolo di credito professionale privilegiato (doc. n. 40);
- 6) insinuazione al passivo del Fallimento Trib. Monza in
liquidazione per un importo ammesso di € 10.658,00 a titolo di credito professionale privilegiato (doc. n. 40);
- 7) insinuazione al passivo del Fallimento Trib. Monza . in
liquidazione per un importo ammesso di € 32.064,00 a titolo di credito professionale privilegiato (doc. n. 40);
- 8) insoluti per € 80.401,13 per mancati pagamenti da parte di (doc.n. 39);

Più specificatamente risulta che, con l'esclusione del credito prededucibile del Gestore e del nominando liquidatore, il passivo del debitore è pari ad € 549.933,49 così come da tabella che segue.

Creditore	Contratto	Grado privilegio	Importo del debito
		Art. 2752 e ss. c.c.	€ 252.354,44
		Art. 2752 e ss. c.c.	€ 64.477,64
		Chirografo	€ 24.333,80
		Art. 2752 c.c.	€ 250,00
	Contributi previdenziali omessi, sanzioni e interessi	Art. 2753 e ss.c.c.	€ 82.519,54
	Tributi locali	Art. 2752 e ss c.c.	€ 430,00
	Sentenza n.	Chirografo	€ 31.092,63
	Compensi professionali	Art. 2751 bis, n. 2, c.c.	€ 29.638,44
	Finanziamento	Chirografo	€ 17.640,00
	Finanziamento	Chirografo	€ 47.197,00

Il patrimonio del debitore è invece costituito da:

1. Assenza di beni immobili;
2. inesistenza di beni mobili registrati;
3. crediti nei confronti di istituti di credito in relazione a rapporti di conto corrente bancario;

conto corrente bancario
accesa la carta
carta prepagata
conto corrente.

cointestato con la moglie
con saldo attivo al 11/09/2023 di € 291,20
sul quale
le cui ricariche sono visibili sempre dagli estratti del

4. crediti futuri per reddito da pensione
5. crediti vantati dal debitore in procedura ancora in corso per un ammontare di € 568.801,66

Il ricorrente ha esposto che il nucleo familiare si compone dal coniuge, sig.ra (inoccupata ed interamente a carico del marito) e dalla figlia sig.ra (autosufficiente economicamente).

Il ricorrente ha, inoltre, allegato l'ammontare delle spese medie che mensilmente deve sostenere in correlazione al mantenimento della famiglia, quantificandole in complessivi euro 1.800,00 mensili, per le quali hanno un'incidenza importante il mantenimento dovuto all'ex moglie a seguito di sentenza di divorzio risalente al 12 marzo 1993 (cfr. doc. n. 8) e le spese mediche e farmaceutiche, data l'età e lo stato di salute del ricorrente, il tutto come da specifica tabella che segue:

Fabbisogno familiare annuale. Componenti:					
Voce	Alimentar I	Non alimentari	Mensili €	Pro capite anno	Pro capite mese
Alimenti e bevande	400,00				
MANTENIMENTO EX MOGLIE	250,00				
Abbigliamento e calzature					
Spese sanitarie		180,00			
Spese dentistiche		150,00			
Tasse abitazione principale (TASI, TARES)					
Energia Elettrica e canone RAI		100,00			
RCA					
Mantenimento automobile e tassa possesso					
Spese scolastiche (libri e cancelleria)					
Attività ludiche e tempo libero		50,00			
Trasporti (pubblici e privati)		25,00			
Comunicazioni (telefonia fissa e mobile ed Internet)		25,00			
Condominio (acqua e gas)		100,00			
sub totale	1150,00	650,00	1800,00	21.600,00	1800,00
TOTALE	1150,00	650,00	1800,00	21.600,00	1800,00

In fede,

€ 1.800,00

La proposta di liquidazione del sig. prevede: "... la nomina di un liquidatore che si occupi della riscossione e gestione delle somme che verranno di seguito indicate, nonché della distribuzione delle stesse ai creditori.

Condivisibile che la procedura di liquidazione controllata dei beni prevista dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza riproduca lo stesso impianto della liquidazione giudiziale, in quanto si tratta di procedura fondata sullo spossessamento del patrimonio del debitore; infatti il patrimonio viene liquidato da un apposito organo - il liquidatore appunto - per soddisfare tutti i creditori ammessi al passivo, dove quest'ultimo atto viene formato secondo l'apposita procedura a contraddittorio semplificato.

Si tratta di una procedura a carattere di collettività, coinvolgendo tutto il patrimonio del debitore e i suoi creditori, in cui trovano attuazione i principi generali della responsabilità civile di cui agli artt. 2740 e 2741 cod. civ., ossia la par condicio creditorum "salve le clausole legittime di prelazione" che sono il pegno, l'ipoteca e i privilegi.

L'art. 274 C.C.I., previe autorizzazioni del caso, attribuisce al liquidatore la possibilità di esercitare ogni azione finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare nonché le azioni volte al recupero degli eventuali crediti compresi nella liquidazione.

Come già specificato, e come evidenziato puntualmente nella relazione sub All. B), il ricorrente e la sua famiglia vivono con spese correnti mensili quantificate in € 1.800,00 (di cui € 750,00 a titolo di assegno di mantenimento per la ex moglie).

In virtù di quanto esposto fino ad ora e quindi, della situazione di sovraindebitamento in cui versa il ricorrente ed il suo nucleo familiare, constatata dall'OCC la reale volontà dello stesso di volervi porre rimedio, oltre alla volontà di assicurare ai creditori una soddisfazione assolutamente migliore rispetto a quella attuale, si propone di ricomporre la situazione debitoria accertata, pari ad € 556.571,49 attraverso un piano di liquidazione basato fondamentalmente sulla capacità reddituale del ricorrente e sulla chiara e comprovabile "convenienza" per il ceto creditorio nell'accoglimento di tale strumento, rispetto ad un'altra procedura.

Posto che:

- il ricorrente ha una pensione che, qualora considerata al 100% (senza detrazioni dovute e finanziamenti o pignoramenti), ammonta a circa € 2.050,00;

- dall'analisi degli estratti conto bancari non si evincono, attualmente, spese voluttuarie e/o di dubbia necessità se non per il supporto e la sussistenza familiare;

- esiste, a parere dell'OCC, la condizione della meritevolezza, fondata principalmente su un indebitamento iniziato per motivi estranei alla sfera del ricorrente che ha subito il mancato pagamento dei suoi compensi maturati attraverso l'esercizio della sua libera professione;

- il ricorrente non possiede beni mobili o immobili utili alla procedura.

Ciò chiarito, il ricorrente propone di corrispondere, per la durata di n. 3 (tre) anni, dell'importo di € 250,00 mensili per 13 mensilità, arrivando così a racimolare € 3.250,00 annuali e complessivi € 9.750,00.

Oltre a ciò l'istante mette a disposizione della procedura tutti i suoi crediti finora non riscossi, pari a circa € 568.801,66."

Quanto alla genesi della attuale insolvenza, essa viene ricostruita dal Gestore in aderenza alle allegazioni contenute nel ricorso, perché ritenuta giustificata sulla base dei documenti prodotti e delle verifiche eseguite.

La causa del sovraindebitamento è da ricondursi principalmente alla storia professionale del debitore.

Ed infatti l'arch. durante la sua carriera ha subito molti ed importanti insoluti a seguito di commissioni che lo hanno occupato per la gran parte della propria vita lavorativa.

Come emerge dai documenti prodotti il credito vantato dall'istante verso i suoi ex clienti ammonta a quasi € 570.000,00, un importo addirittura superiore ai propri crediti.

A ciò si aggiunge il fatto che il debitore sin dalla cessazione degli effetti civili del primo matrimonio (19/12/1991) ha dovuto corrispondere alla prima moglie un assegno di mantenimento pari ad € 750,00 mensili

L'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare: i comandi giudiziali

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente e, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, con la nomina del gestore designato dall'OCC come liquidatore.

Può invece essere omissa l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.



Deve considerarsi poi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, deve osservarsi, che la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività e nell'eventuale apprensione della quota di reddito della debitrice e di ogni utilità sopravvenuta.

Si ritiene si d'ora di demandare al nominando liquidatore le seguenti attività e controlli:

- a) analisi più approfondita dei movimenti in entrata ed in uscita emergenti dagli estratti conto a fronte dei rilievi già mossi (cfr. doc. n. 61) e conseguente acquisizione di elementi documentali atti a comprovare le giustificazioni addotte dal debitore;
- b) verifica della provenienza della provvista per l'acquisto dell'autovettura intestata alla attuale moglie, che non svolge alcuna attività lavorativa;
- c) verifica dello stato delle procedure concorsuali verso le quali il Sig. è creditore
e sollecito agli eventuali pagamenti previsti

Si precisa infine che la cessione del quinto non è opponibile alla procedura

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata dell'arch.

2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura

3) **nomina** liquidatore

4) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

5) **ordina** al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina al debitore di far corrispondere al liquidatore, sul conto della gestione, tutte le somme percepite a qualsiasi titolo, comprese quelle rivenienti dal suo lavoro, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza;

6) **dà atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o seguita sui beni compresi nella procedura;

8) **dispone** che il liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;

- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;

- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;

- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da

intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare tutti i compensi derivanti dal reddito da pensione dell'arch. al quale, mensilmente, consegnerà le somme escluse dalla liquidazione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024/

Il Presidente estensore

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

